



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

AVVISO PUBBLICO

destinato alle cinque pubbliche Amministrazioni centrali e alle cinque pubbliche amministrazioni Regionali individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 23 marzo 2022, interessate ad aderire alla prima applicazione del Programma «Tirocini InPA»



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Sommario

1. Informazioni generali e norme di riferimento	3
2. Amministrazioni destinatarie dell'Avviso	4
3. Finalità e oggetto	4
4. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi	5
5. Ammissione a finanziamento dei progetti formativi e selezione dei progetti	5
6. Modalità e termini di presentazione delle domande	6
7. Requisiti di ammissibilità e selezione dei tirocinanti	7
8. Gestione dei tirocini ed erogazione del finanziamento	8
9. Monitoraggio e valutazione dell'attuazione dell'iniziativa	9
10. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali	9
11. Norme finali	10



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

1. Informazioni generali e norme di riferimento

L'art. 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80¹, ha previsto che le amministrazioni pubbliche² possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari, attraverso contratti di apprendistato, anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione normativa appena richiamata, segnatamente al fine di promuovere l'orientamento professionale di studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico, con la disposizione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2022³ è stato istituito il programma «Tirocinio InPa».

Tale programma – finanziato nel limite di 400.000 euro all'anno – ha lo scopo di attivare tirocini curricolari, della durata di sei mesi, connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale, da svolgersi presso le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato d.m. 23 marzo 2022.

Possono partecipare al programma in parola gli studenti con età inferiore a ventotto anni, iscritti a corsi di laurea magistrale che abbiano determinati requisiti di media voti e crediti formativi già quesiti.

L'esito positivo del tirocinio presso la pubblica amministrazione ospitante, con certificazione delle competenze acquisite, comporta il riconoscimento di crediti formativi universitari, e può costituire oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi indetti dalla stessa Amministrazione.

In base all'art. 2, comma 3, del d.m. 23 marzo 2022, con il presente Avviso pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica invita le amministrazioni pubbliche individuate *ut supra* e meglio specificate al seguente punto 2, ad aderire al programma in parola, secondo la disciplina contenuta in questo stesso Avviso, approvato dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del 31 maggio 2024, prot. n. 52832453.

¹ Recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113.

² Nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

³ Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovani, recante “Esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

2. Amministrazioni destinatarie dell'Avviso

Le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. 23 marzo 2022⁴, ossia con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2023 sono:

- n. 5 pubbliche amministrazioni centrali: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Agenzia delle entrate, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
- n. 5 pubbliche amministrazioni regionali: Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Marche, Regione Puglia, Regione Toscana.

3. Finalità e oggetto

1. Il presente Avviso è finalizzato alla acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle pubbliche amministrazioni come indicate al precedente punto 2, e a disciplinare la procedura di adesione al programma "Tirocini InPA", nonché i criteri e le modalità di ammissione a finanziamento dei progetti formativi presentati da ciascuna pubblica amministrazione suddetta.
2. Oggetto del suddetto programma di cui al presente Avviso è l'attuazione di 300 tirocini curriculari, aventi funzioni formative e di orientamento professionale.
3. Il tirocinio ha durata di 6 mesi, ed è finalizzato alla stesura della tesi di laurea magistrale.
4. Per ciascun tirocinio è previsto un contributo fino a un massimo di 3.800,00 euro, così ripartito:
 - a) 600,00 euro mensili lordi, spettanti a ciascun tirocinante, a titolo di indennità di partecipazione, per l'intera durata di tirocinio;
 - b) 200,00 euro, per la copertura degli oneri assicurativi per la responsabilità civile e gli infortuni sul lavoro e la gestione amministrativa da parte delle Università.
5. L'esito positivo del tirocinio presso l'Amministrazione ospitante comporta il riconoscimento dei crediti formativi ad esso connessi, il rilascio di apposita certificazione di competenze da parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività da parte

⁴ L'art. 1, comma 3, d.m. 23 marzo 2022 prevede che: «In fase di prima applicazione e al fine di garantire la necessaria sperimentazione di tali modalità attuative, nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le amministrazioni pubbliche alle quali applicare la disciplina del presente decreto in numero di cinque amministrazioni centrali e cinque regioni».



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

dell'Amministrazione ospitante, e può costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti da quest'ultima.

Il tirocinio curricolare svolto non potrà in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né potrà dar luogo a pretese di ulteriori compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.

4. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi

Sono ammessi i progetti di formazione e lavoro per l'orientamento professionale degli studenti universitari presentati dalle Amministrazioni individuate al precedente punto 2 che presentino i seguenti requisiti:

- a) coerenza rispetto alle finalità del Programma "Tirocini InPA", relative alla promozione dell'orientamento professionale degli studenti universitari verso le amministrazioni pubbliche;
- b) connessione del tirocinio alla stesura della tesi di laurea magistrale;
- c) integrale compilazione dello schema di domanda allegato al presente Avviso (**allegato 1**), con particolare riferimento ai contenuti formativi del progetto e alle modalità di svolgimento delle attività formative, da compiersi prevalentemente in presenza presso l'Amministrazione ospitante;
- d) aver stipulato specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei di provenienza dei tirocinanti, con i quali vengono definiti gli obiettivi del tirocinio, il numero dei crediti formativi riconosciuti, il rilascio di apposita certificazione di competenze da parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività da parte dell'Amministrazione, e i temi da sviluppare nelle tesi di laurea;
- e) impegno a rispettare le modalità e i criteri di selezione dei tirocinanti, secondo quanto definito al successivo articolo 6;
- f) impegno da parte dell'Università, contenuto nei protocolli o convenzioni di cui alla precedente lett. d), di stipulare, a favore del tirocinante, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro per la durata del tirocinio.

5. Ammissione a finanziamento dei progetti formativi e selezione dei progetti

1. Sono ammessi a finanziamento massimo n. 2 progetti formativi per ciascuna delle Amministrazioni destinatarie del presente Avviso, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 4.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

2. In ogni caso, il numero massimo di tirocini attivabili presso ciascuna Amministrazione destinataria del presente Avviso, a prescindere dal numero dei progetti formativi finanziati, è il seguente:
 - a) fino ad un massimo di n. 40 tirocini per ciascuna Amministrazione centrale;
 - b) fino ad un massimo di n. 20 tirocini per ciascuna Regione.
3. In sede di presentazione del progetto formativo, ciascuna Amministrazione può comunque indicare di avere la possibilità di ospitare un numero di tirocinanti superiore al limite massimo previsto al precedente comma 2, indicando l'eventuale eccedenza.
4. Il numero dei tirocini previsti (comma 2) e il numero dei tirocini potenzialmente attivabili da parte di ciascuna Amministrazione (comma 3) devono essere determinati da ciascuna Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (d.m. 25 marzo 1998 n. 142), con riguardo al rapporto tra il numero dei dipendenti dell'Amministrazione ospitante e il numero dei tirocinanti.
5. In caso di mancata presentazione di progetti formativi da parte di una o più Amministrazioni, ovvero in caso di presentazione di progetti formativi associati ad un numero di tirocinanti inferiore a quello previsto per ciascuna Amministrazione, o in qualsiasi altro caso di mancato raggiungimento del numero totale di 300 tirocini da attivare, il Dipartimento della funzione pubblica si riserva di ammettere al finanziamento progetti formativi presentati dalle Amministrazioni che hanno indicato, in base al precedente comma 3, la possibilità di ospitare un numero di tirocinanti superiore a quello previsto al precedente comma 2.
6. La selezione dei progetti formativi, ispirata in particolare alla valorizzazione della pluralità delle tematiche scientifico-disciplinari dei progetti, e la valutazione di coerenza e ammissibilità degli stessi rispetto a quanto disciplinato nel presente Avviso, sarà realizzata da una Commissione appositamente istituita, nominata dal Dipartimento della funzione pubblica.
7. Nell'ambito delle attività istruttorie delle manifestazioni di interesse, il Dipartimento potrà richiedere alle Amministrazioni proponenti i progetti formativi ulteriori elementi informativi e/o chiarimenti funzionali alla valutazione dei progetti medesimi.
8. Le Amministrazioni e gli Atenei saranno informati, tramite pubblicazione sul sito del Dipartimento, dell'avvenuta ammissione a finanziamento con l'indicazione dei progetti formativi ammessi e del numero dei tirocini per cui è ammessa l'attivazione.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La manifestazione di interesse all'attivazione dei tirocini, corredata dal/i progetto/i formativo/i, completo/i della documentazione prevista dovrà essere firmata dal legale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

rappresentante dell'Amministrazione ovvero, in alternativa, da soggetto da quest'ultimo delegato, ovvero da soggetto munito di specifico potere *ex lege*, e inviata al Dipartimento entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: *Avviso pubblico per la selezione di progetti formativi "Tirocini InPA"*.

2. La manifestazione di interesse sarà ritenuta completa se conterrà i seguenti documenti:
 - a) lettera di trasmissione del progetto formativo firmato dal rappresentante legale dell'Amministrazione proponente ovvero, in alternativa, da soggetto da quest'ultimo delegato, ovvero da soggetto munito di specifico potere *ex lege*;
 - b) progetto/i formativo/i redatto/i secondo il format fornito (allegato 1) e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Amministrazione proponente, ovvero, in alternativa, da soggetto da quest'ultimo delegato, ovvero da soggetto munito di specifico potere *ex lege*;
 - c) protocolli o convenzioni sottoscritte con gli Atenei, a supporto dei contenuti previsti nel progetto/i formativo/i dell'Amministrazione.

7. Requisiti di ammissibilità e selezione dei tirocinanti

1. I partecipanti alle selezioni per i tirocini curriculari disciplinati dal presente Avviso devono:
 - a) essere studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico;
 - b) possedere un'età inferiore ai 28 anni;
 - c) avere una media aritmetica dei voti non inferiore a 28/30;
 - d) aver maturato, in caso di laurea magistrale, il 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi; in caso di laurea magistrale a ciclo unico, il 70% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi. Non sono considerati nel computo i crediti da attribuire per il tirocinio curricolare.
2. I menzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.
3. Le attività di selezione dei tirocinanti saranno svolte dagli Atenei mediante l'utilizzo del portale InPA del Dipartimento (www.inpa.gov.it), e avviate entro 15 giorni dalla comunicazione di approvazione, da parte del Dipartimento, del progetto formativo presentato dalle Amministrazioni. La selezione sarà condotta sulla base di un Avviso di selezione, secondo uno schema fornito dal Dipartimento della funzione pubblica. La graduatoria dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

candidati ammessi al tirocinio, completa del punteggio a ciascuno attribuito, sarà pubblicata sul sito del portale InPA.

4. A fronte di una rinuncia a un posto di tirocinio prima dell'attivazione del tirocinio stesso, l'Ateneo potrà avviare una procedura di subentro in favore del candidato nella posizione immediatamente successiva al vincitore in graduatoria. La procedura di subentro non potrà essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento di un tirocinio, a meno che l'Ateneo si impegni a integrare le somme già versate dal Dipartimento, e in parte utilizzate, per raggiungere la copertura completa del costo di un nuovo tirocinante.
5. L'Ateneo comunica all'Amministrazione il numero e i nominativi dei tirocinanti selezionati sul portale InPA per ciascun progetto formativo e concorda con l'Amministrazione stessa la data di avvio dei tirocini.

8. Gestione dei tirocini ed erogazione del finanziamento

1. Ciascun Ateneo, d'intesa con l'Amministrazione, comunica al Dipartimento della funzione pubblica l'avvio dei progetti formativi indicando i nominativi dei tirocinanti, la data di avvio dei tirocini, l'unità organizzativa dell'Amministrazione presso la quale il tirocinio si svolge e i nominativi dei tutor. In ogni caso, i tirocini devono essere avviati entro e non oltre il 15 novembre 2024.
2. I tirocini afferenti ad un unico progetto formativo devono essere avviati da ciascuna Amministrazione nella stessa data, anche laddove siano svolti presso diversi Dipartimenti e/o Uffici dell'Amministrazione.
3. La gestione finanziaria dei tirocini è affidata ai singoli Atenei. Il Dipartimento, sulla base della comunicazione di avvio dei tirocini di cui al precedente comma 1, trasferisce agli Atenei le somme ammesse a finanziamento determinate quale prodotto tra il numero dei tirocini effettivamente attivati per ciascun progetto formativo e il costo unitario standard per tirocinio di cui all'art. 3, comma 4 (indennità di partecipazione e contributo per la copertura degli oneri assicurativi).
4. L'Ateneo attiva la copertura assicurativa prima dell'avvio del tirocinio e si impegna a corrispondere al tirocinante l'indennità di partecipazione con cadenza mensile, previa verifica dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento anche da parte dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito nelle convenzioni/protocolli sottoscritti tra Ateneo e Amministrazione.
5. Ogni variazione riguardante i tirocini attivati (sospensione, rinuncia, etc.) deve essere tempestivamente comunicata dall'Ateneo all'Amministrazione ospitante.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

6. Nel caso di interruzione del tirocinio, l'Ateneo corrisponde al tirocinante l'indennità di partecipazione in misura proporzionale alla durata del tirocinio, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di formazione e apprendimento. Le indennità di partecipazione non erogate dall'Ateneo a seguito della interruzione dei tirocini e non utilizzati per l'attivazione di altro tirocinio cofinanziato dall'Università, devono essere restituite dall'Ateneo al Dipartimento della funzione pubblica insieme alle altre ed eventuali economie generate.

9. Monitoraggio e valutazione dell'attuazione dell'iniziativa

1. Entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto formativo ammesso a finanziamento, ciascuna Amministrazione invia al Dipartimento una relazione, redatta congiuntamente con l'Ateneo, descrittiva dello stato di attuazione del progetto formativo e dei risultati raggiunti. In particolare, la relazione prevede:
 - a) un prospetto di sintesi che dettaglia i tirocini finanziati, con i nominativi, le relative date di avvio e chiusura e i pagamenti effettuati a favore dei tirocinanti;
 - b) una sintetica descrizione delle attività svolte da parte dei tirocinanti presso gli Uffici di assegnazione e dei risultati didattici e di apprendimento raggiunti;
 - c) le risorse complessive utilizzate e residue rispetto a quelle trasferite dal Dipartimento all'Ateneo.
2. Il Dipartimento, sulla base delle evidenze desumibili dalle relazioni di cui al punto precedente, si riserva di effettuare verifiche a campione sulla gestione tecnica e amministrativo-contabile dell'intervento.

10. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, dott. Sauro Angeletti.
2. In conformità al Regolamento UE/2016/679 GDPR e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni:
 - a) i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente Avviso, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - b) le Amministrazioni e i soggetti destinatari dell'iniziativa accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo finanziario ricevuto dal Dipartimento, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni in materia di trasparenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

11. Norme finali

1. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso pubblico comporta la piena e incondizionata accettazione di tutto quanto previsto dal medesimo Avviso.
2. Per quanto non specificatamente contenuto nel presente avviso pubblico, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Sauro Angeletti